NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 43

Sanzioni penali per reati elettorali relativi alle votazioni

Il primo comma dell'art. 77 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, e' sostituito dai seguenti: "Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa fino a lire 50.000. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da, lire 100.000 a lire 500.000".

Versione in vigore dal 27 giugno 1956, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione della Camera dei deputati
Estremi	Legge 16 maggio 1956, n. 493
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/art-43-sanzioni-penali-per-reati-elettorali-relativi-alle-votazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it